

Ordinanza del Tribunale di primo grado 12 settembre 2008
— Keinhorst/Commissione

(Causa T-428/03) ⁽¹⁾

(«Funzione pubblica — Funzionari — Sentenza interlocutoria
— Non luogo a statuire»)

(2008/C 301/55)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Gerhard Keinhorst (Overijse, Belgio) (rappresentante: avv. N. Lhoëst)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente C. Berardis-Kayser e L. Lozano Pacis, successivamente C. Berardis-Kayser e H. Krämer, agenti)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento delle decisioni della Commissione 23 dicembre 2002 e 14 aprile 2003, che modificano l'inquadramento nel grado del ricorrente, in quanto fissano il suo inquadramento nello scatto, alla data della sua nomina, al grado A6, primo scatto, in quanto fissano al 5 ottobre 1995 la data in cui producono i loro effetti pecuniari e in quanto non hanno ricostruito la carriera del ricorrente, e domanda di annullamento delle decisioni della Commissione 4 settembre e 24 novembre 2003, che respingono i reclami del ricorrente e, dall'altro, domanda diretta al risarcimento dell'asserito danno.

Dispositivo

- 1) Non occorre più statuire sul presente ricorso.
- 2) La Commissione sopporterà tutte le spese.

⁽¹⁾ GU C 47 del 21.2.2004.

Ordinanza del Tribunale di primo grado 12 settembre 2008
— Rousseaux/Commissione

(Causa T-125/04) ⁽¹⁾

(«Funzione pubblica — Funzionari — Sentenza interlocutoria
— Non luogo a statuire»)

(2008/C 301/56)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Patrick Rousseaux (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. N. Lhoëst)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: J. Currall e H. Krämer, agenti, assistiti dall'avv. B. Wägenbaur)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento della decisione della Commissione 14 aprile 2003 che modifica l'inquadramento nel grado del ricorrente, in quanto fissa il suo inquadramento nello scatto, alla data della sua nomina, al grado A6, secondo scatto; in quanto fissa al 5 ottobre 1995 la data in cui producono i loro effetti pecuniari e in quanto non ha ricostruito la carriera del ricorrente, e, dall'altro lato, domanda diretta al risarcimento del presunto danno derivante da tale decisione.

Dispositivo

- 1) Non occorre più statuire sul presente ricorso.
- 2) La Commissione sopporterà tutte le spese.

⁽¹⁾ GU C 118 del 30.4.2004.

Ordinanza del Tribunale di primo grado 12 settembre 2008
— Goris/Commissione

(Causa T-126/04) ⁽¹⁾

(«Funzione pubblica — Funzionari — Sentenza interlocutoria
— Non luogo a statuire»)

(2008/C 301/57)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Willem Goris (Strassen, Lussemburgo) (rappresentante: avv. N. Lhoëst)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Currall e H. Krämer, agenti, assistiti dall'avv. B. Wägenbaur)